



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice del lavoro

Nel procedimento in corso tra *****, contro AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, rilevato che

OSSERVATO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso d'urgenza depositato in data 15.04.2013, ***** nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore *****, ha chiesto all'intestato Tribunale emettersi ordine, *inaudita altera parte*, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Spedali civili di Brescia" al fine di provvedere alla somministrazione in suo favore delle cellule staminali secondo le metodologie della Stamina Foundation.

Il ricorrente ha rappresentato:

- il minore è affetto da “Leucodistrofia Metacromatica”, grave malattia genetica ereditaria che determina la riduzione rapida e progressiva del sistema nervoso, diagnosticata in data 19.10.2011 (doc. 2);
- attualmente il minore non deambula. Utilizza un tutor per tenere la testa eretta, non parla, ha necessità di farmaci per i normali bisogni fisiologici ed ha estrema difficoltà nella nutrizione;
- in Brasile non è disponibile nessun tipo di trattamento per la cura e la stabilizzazione della patologia (doc. 4):
- che neppure in Italia è disponibile una efficace terapia farmacologica, come attestato dalla certificazione del dott. Marino Andolina, il quale ha prescritto un trattamento con cellule staminali secondo il protocollo concordato tra gli Spedali Civili di Brescia e la Fondazione Stamina, considerato il successo ottenuto a Brescia con una malattia simile ed in altri bambini con malattie neurodegenerative e l’inefficacia di cellule staminali coltivate in maniera differente presso “stem cell factories” autorizzate dall’AIFA;
- tale trattamento dovrebbe essere attuato nel quadro delle “cure compassionevoli” regolamentate dal d.m. 05.12.2006;
- l’AIFA con provvedimento del 15.05.2012, aveva disposto il divieto alla prosecuzione dei trattamenti;
- l’Azienda Ospedaliera di Brescia, presso la quale la somministrazione delle cellule staminali era avvenuta in precedenza, rifiutava di procedervi se non in applicazione di ordine giudiziale;



- le cell factories autorizzate sul territorio nazionale alla produzione di cellule staminali, interpellate per il caso di un minore affetto da leucodistrofia, avevano comunicato di non avere in corso protocolli per la produzione di cellule per tale specifica patologia; il protocollo utilizzato presso la cell factory di Monza aveva prodotto risultati non confortanti;

- vi erano per contro evidenze positive nei pazienti che erano stati trattati con le cellule prodotte dalla Stamina Foundation (miglioramenti prodottosi in assenza di effetti collaterali);

Considerato che:

La condizione clinica del minore, per come rappresentata dalla certificazione del 04.04.2013 (doc. 3) impone con assoluta urgenza misure a tutela della sua salute;

La prescrizione della terapia oggetto di domanda proviene dal dott. Marino Andolina, secondo cui per la malattia di cui soffre il figlio dell'istante "*non esiste una terapia farmacologica efficace*". allo stato non sono prospettabili concrete alternative rispetto alla richiesta, atteso che le strutture abilitate alla produzione di cellule staminali non hanno in corso protocolli presso nei l'istante potrebbe essere arruolato;

in ordine al divieto imposto dall'Aifa ai trattamenti compassionevoli con cellule prodotte dalla Stamina, in fattispecie analoga questo Tribunale ha ritenuto che *non esistono allo stato elementi concreti che lascino anche solo sospettare il rischio di insorgenza di gravi effetti collaterali dalla somministrazione della cura in questione (è decisivo considerare che dopo oltre un anno di somministrazione della metodica Stamina presso la struttura convenuta non viene riferito neanche un caso di conseguenza infausta, o anche soltanto latamente negativa); e del resto l'opposizione a tale protocollo sanitario si fonda essenzialmente sugli esiti delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti del laboratorio Stamina Foundation (v. ordinanza in data 07.12.2011), le quali hanno però evidenziato soltanto irregolarità di carattere igienico e formale;*

Ritenuto per i motivi esposti di dover accogliere il ricorso *inaudita altera parte*, con riserva di valutare la questione all'esito delle difese della convenuta,

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, ogni diversa istanza eccezione disattesa, ordina all'Azienda Ospedaliera "Spedali civili di Brescia" di provvedere alla somministrazione delle cellule staminali manipolate attraverso il brevetto della Stamina Foundation, in favore del minore *****, secondo le prescrizioni del dott. Marino Andolino e nell'osservanza delle condizioni di cui al dm. 05.12.2006.



Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati all'Azienda convenuta a cura del ricorrente entro gg. 8. Dispone la comparizione delle parti per l'udienza del giorno **09.05.2013** alle ore **9.00**.

Pesaro, li 15.04.2013.

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Paganelli

5

P.Q.M.

Pesaro li 15/04/2013.

Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli